

CONVENZIONE

tra

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

e

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

e

FINTECNA S.P.A.

per l'attività di assistenza e supporto tecnico-operativo e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie riferite agli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nell'ambito della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100

il **Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche**, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo (di seguito, indicato come il "**Commissario straordinario**");

da una parte,

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito 4, 00185 - Roma, codice fiscale 80199230584, Partita IVA n. 07756511007, rappresentata nel presente atto da Dario Scannapieco in qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri (di seguito indicata come "**CDP**"),
e

Fintecna S.p.A. con sede legale in Via Alessandria 220, 00198 - Roma, codice fiscale 05990230012, Partita IVA n. 04507161000, rappresentata nel presente atto da Antonino Turicchi in qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri (di seguito, per brevità, indicata come "**Fintecna**"),

dall'altra parte,

CDP e Fintecna denominate congiuntamente "**le Società**",

il Commissario straordinario, CDP e Fintecna denominati congiuntamente "**le Parti**";

PREMESSE

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- VISTI** gli articoli 35, comma 3 e 53, comma 16-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTA** la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;
- VISTA** la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9.2;
- VISTA** la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 18 febbraio 2021, L.57 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza con

l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri dell'Unione europea il sostegno finanziario al fine di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza;

- VISTO** il decreto 3 maggio 2023 con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, per far fronte agli eventi di seguito descritti in premessa, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della regione Emilia-Romagna;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, e in particolare:
- a. l'articolo 20-ter, comma 1, il quale prevede che “*con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione*” (di seguito il “Commissario straordinario”) e che il “*Commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2024*”;
 - b. l'articolo 20-ter, comma 7, lettera b) il quale prevede che “*il Commissario straordinario definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, ..., nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilità speciale*”;

- c. l'articolo 20-ter, comma 8, il quale prevede che il Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, *“può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, sulla base di apposite convenzioni”*;
- d. l'articolo 20-quinquies, comma 4, il quale prevede che sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ed intestata al Commissario straordinario *“confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ... da destinare o destinate alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione, registrato alla Corte dei Conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante *“Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”*, che ha modificato l'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, prorogando, in considerazione della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione ancora in atto, l'incarico del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 1° luglio 2024, foglio n. 1899, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 2023, con il quale è stato disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

RILEVATO che con:

- l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8/2023, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 10 ottobre 2023, foglio n. 2679, è stato adottato il piano degli interventi di difesa idraulica relativo alla regione Emilia-Romagna, parte integrante del quadro esigenziale degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per le più urgenti necessità
- l'ordinanza del Commissario straordinario n. 12/2023, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 6 novembre 2023, foglio n. 2862, è stato adottato il piano degli interventi di difesa idraulica relativo alle regioni

Toscana e Marche, parte del quadro esigenziale degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per le più urgenti necessità;

- l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13/2023, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 6 novembre 2023, foglio n. 2861, è stato adottato il piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, parte del quadro esigenziale degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per le più urgenti necessità;
- l’ordinanza del Commissario straordinario n. 15/2023, sono stati adottati ulteriori interventi di difesa idraulica per la regione Emilia-Romagna;
- l’ordinanza del Commissario straordinario n. 16/2023, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 27 dicembre 2023, foglio n. 3368, sono stati adottati interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e sociosanitarie di proprietà pubblica e di tutela e rigenerazione dell’ecosistema della salina di Cervia;
- l’ordinanza del Commissario straordinario n. 17/2024, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 1° febbraio 2024, foglio n. 290, sono state disciplinate le modalità per l’attuazione dei lavori di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani per la regione Emilia-Romagna;
- l’ordinanza del Commissario straordinario n. 24/2023, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 23 aprile 2024, foglio n. 1199, sono stati adottati interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive relativo alla regione Emilia-Romagna;

VISTA l’ordinanza del Commissario straordinario n. 21/2024 in data 19 gennaio 2024, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 5 febbraio 2024, foglio n. 318, con la quale si è provveduto all’adeguamento organico della struttura di supporto al Commissario straordinario per le sopraggiunte esigenze di supervisione delle tematiche di tutela ambientale nonché di coordinamento nell’impiego dei fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA l’ordinanza del Commissario straordinario n. 27/2024 in data 25 giugno 2024, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 1° luglio 2024, foglio n. 1896, con la quale si è provveduto ad adeguare il funzionamento della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione alla disciplina introdotta dall’articolo 4, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76;

CONSIDERATO che è in corso l’emanazione di una ordinanza *bis* inerente l’ulteriore piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali e ferroviarie da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e degli ulteriori interventi di difesa idraulica da attuare nei territori della regione Emilia-Romagna;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito il “PNRR”);

- PRESO ATTO** che nell’ambito della normativa adottata al fine di assicurare l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR:
- a. l’articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ha previsto che le amministrazioni pubbliche alle quali è affidata la realizzazione attuativa degli interventi previsti nel PNRR possono avvalersi del supporto tecnico - operativo delle società a prevalente partecipazione pubblica;
 - b. l’articolo 10, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha previsto che:
 - (i) al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono avvalersi direttamente di CDP e di società da essa direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie;
 - (ii) tali attività sono regolate in apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione delle stesse, concluse sulla base e in conformità all’accordo quadro stipulato tra il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito “MEF”) e CDP, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito dei rispetti bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare;

PRESO ATTO che in attuazione di quanto previsto dai richiamati articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e articolo 10, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 e al fine di avviare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di iniziative di supporto operativo e assistenza tecnica a beneficio delle amministrazioni coinvolte nell’attuazione del PNRR e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il MEF e CDP hanno stipulato un accordo quadro, registrato dalla Corte dei Conti con numero 165 in data 10 febbraio 2022 (di seguito, l’“Accordo Quadro”) che, fra le altre cose, ha disciplinato i criteri e le modalità di calcolo da seguire ai fini del rimborso dei costi sostenuti per l’esecuzione delle attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, di gestione di fondi e attività a queste connesse, strumentali o accessorie oggetto della presente convenzione (Allegato A – “Allegato recante le modalità di calcolo del rimborso costi”);

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio “Economia e finanza” dell’8 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la revisione del PNRR dell’Italia, con modifiche e adeguamenti delle relative misure e obiettivi, nonché con l’inserimento di un nuovo Capitolo riguardante l’attuazione dell’iniziativa “*RepowerEU*”;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio “Economia e finanza” del 2 maggio 2024, con la quale sono stati integrati, tra gli interventi ammessi, quelli volti al riutilizzo dei materiali trasportati dalle alluvioni e quelli volti al ripristino dell’intera rete dei trasporti;

VISTO il decreto prot. MEF-RGS-RR 164 del 03 maggio 2024 del Ministro dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per il PNRR "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

RILEVATO che il territorio italiano è caratterizzato da un notevole livello di instabilità idrogeologica, aggravata dagli effetti dei cambiamenti climatici. Questo rischio ha un impatto negativo non solo sulla qualità della vita, ma anche sull'attività economica delle zone più esposte al fenomeno. Nell'ambito della Missione 2 Componente 4 del PNRR, è stato definito l'investimento 2.1 "*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*" la cui raffigurazione è articolata in due linee d'azione, di cui sono individuate quali amministrazioni responsabili, rispettivamente, il Commissario straordinario (per il sub-investimento 2.1.a) e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (per il sub-investimento 2.1.b).

La linea d'azione di cui al sub-investimento 2.1.a, comprende interventi individuati dal Commissario Straordinario, in particolare nelle province di Ascoli Piceno, Bologna, Ferrara, Fermo, Firenze, Forlì-Cesena, Modena, Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio-Emilia, Rimini.

Tra gli interventi figurano:

- interventi per ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane. Gli interventi devono prevedere per quanto possibile soluzioni basate sulla natura e possono contemplare il riutilizzo dei materiali trasportati dalle alluvioni. Gli interventi dovrebbero inoltre promuovere, nella misura del possibile, l'adozione di pratiche sostenibili di gestione del suolo e dei terreni per favorire la resilienza a lungo termine dei suoli, arrestarne il degrado e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
- interventi di ripristino della rete dei trasporti. Gli interventi possono riguardare infrastrutture complementari (compresi i ponti) che hanno subito danni e che devono essere riparate;
- interventi di ripristino degli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari.

PRESO ATTO che, in particolare, il PNRR, come revisionato a seguito della Decisione di esecuzione del Consiglio "Economia e finanza" dell'8 dicembre 2023, ha individuato, la seguente linea di investimento di titolarità del Commissario straordinario: Missione 2, Componente 4, Investimento "2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche" (di seguito, "M2C4-2.1.a"), con una dotazione complessiva di risorse pari a 1,2 miliardi di euro;

CONSIDERATO che la sopracitata linea di investimento M2C4-2.1.a comprende interventi legati:

- a. al ripristino dei corsi d'acqua e all'aumento della protezione contro le inondazioni, mediante la promozione dell'adozione di pratiche sostenibili di gestione del suolo e del territorio, anche con il riutilizzo dei materiali trasportati dalle alluvioni, per sostenere la resilienza a lungo termine dei suoli, per arrestare il degrado del suolo e per mitigare gli impatti del cambiamento climatico;

- b. alla riabilitazione della rete dei trasporti, ivi inclusa, ove necessario, la riparazione delle infrastrutture complementari (compresi i ponti) danneggiate;
- c. al ripristino di edifici pubblici, tra cui case popolari e centri sanitari;

RILEVATO

che nell'ambito della richiamata misura M2C4-2.1.a, riferita alla gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico per un investimento pari a 1,2Mld€, di cui il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio della regione Emilia-Romagna Toscana e Marche ne è destinatario, sono stati individuati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità per garantire la pubblica e la privata incolumità, oggetto di ricognizione e definiti dal Commissario straordinario d'intesa con le regioni interessate, nell'ambito delle ordinanze emanate ovvero in fase di emanazione;

CONSIDERATO

che con l'investimento oggetto della Misura M2C4-2.1.a, si intende attuare un insieme ampio ed articolato di interventi, che combinino misure strutturali, messa in sicurezza da frane o riduzione del rischio di alluvioni nelle aree metropolitane con altre misure incentrate sulla riqualificazione, sul monitoraggio e sulla prevenzione dei rischi emergenti di tutto il territorio. Nello specifico, tali interventi oltre a garantire la messa in sicurezza delle zone edificate e dei bacini idrografici esposti al rischio idrogeologico, prevedono azioni mirate per il risanamento ambientale e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, garantiscono un livello più elevato di controllo e di gestione del rischio di alluvione nonché consentono il ripristino e la riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico, delle infrastrutture viarie e ferroviarie, delle strutture sociosanitarie nonché delle scuole, delle infrastrutture sportive che sono risultate danneggiate dagli eventi alluvionali, degli edifici pubblici e relativo patrimonio archivistico.

RILEVATO

che, con nota prot. n. PCM AKW67R5 REG2024 0000582, in data 22 febbraio 2024 il Commissario straordinario ha individuato le modalità di attuazione degli interventi da ricondurre nell'ambito della sopra richiamata Misura M2C4-2.1.a.;

CONSIDERATO

che nell'ambito della puntuale individuazione degli interventi di ricostruzione pubblica, da ricomprendere nella Misura M2C4-2.1.a, si è provveduto a raggruppare gli interventi stessi per tipologia, ciò al fine di ricondurli alle tre macro-aree individuate dalle richiamate Decisioni di esecuzione del Consiglio della CID (*Council Implementing Decision*), aggiornata al 2 maggio 2024, e alle schede tecniche (Scheda n. 5, Scheda n. 2 e Scheda n. 28) della Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (*cd. DNSH - Do No Significant Harm*);

CONSIDERATO

- che in particolare, sono stati selezionati programmi generali di intervento per:
- a. **ripristino dei corsi d'acqua** al fine di aumentare le protezioni da alluvioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ripristino e/o consolidamento degli argini, golene, sponde, fossi, rii, scarpate, versanti;
 - pulizia, taglio ed eliminazione della vegetazione presente nei corsi d'acqua;
 - b. **ripristino della mobilità su “gomma”** (reti stradali) provinciale, locale e nazionale, **nonché della mobilità su “ferro”** (rete ferroviaria) a difesa del territorio con complesse opere di contrasto al dissesto di versante che incombe

sulle linee sopra richiamate, sino ai punti di innesco delle frane. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- consolidamento e/o ripristino delle pile e degli impalcati dei ponti;
- demolizione e realizzazione ponti;
- consolidamento e rifacimento carreggiate stradali (pacchetto stradale, segnaletica, illuminazione, *guard-rail*, etc.);
- opere di contenimento del versante incombente sui collegamenti viari (muri di sostegno, gabbionate, briglie, paratie, etc.);
- pulizia, rimozione vegetazione e/o detriti;

c. **ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica** al fine di garantirne la riapertura. A titolo esemplificativo e non esaustivo: ripristino e/o rifacimento intonaci, tinteggiature, pavimentazione, rivestimenti, impermeabilizzazioni, impianti, rifiniture, servizi igienici, sottoservizi, etc.;

d. **ripristino delle scuole e delle infrastrutture sportive** al fine di garantirne la riattivazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ripristino e/o rifacimento intonaci, tinteggiature, pavimentazione, rivestimenti, impermeabilizzazioni, impianti, rifiniture, etc.;
- ripristino e/o rifacimento spazi verdi comuni, aree attrezzate, sottoservizi, etc.;

e. **ripristino edifici pubblici e relativi patrimoni archivistici** al fine di dare continuità alle funzioni pubbliche a favore dei cittadini. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- restauro e/o sanificazione dei beni documentali asciutti;
- liofilizzazione, disinfezione, restauro di beni documentali bagnati;
- consolidamento e restauro dei beni immobili;

f. **gestione dei depositi alluvionali** al fine di massimizzare il recupero dei materiali mediante l'adozione di un percorso virtuoso, riducendo l'impatto ambientale in un'ottica di economia circolare. A titolo esemplificativo e non esaustivo: la caratterizzazione, la vagliatura e il trasporto presso i siti/discariche autorizzate del materiale alluvionale o riutilizzo degli stessi per interrati stradali o arginature.

CONSIDERATO che la missione istituzionale di CDP – società partecipata al 82,77% dal MEF – è la promozione dello sviluppo economico e sociale del Paese attraverso, tra l'altro, il sostegno finanziario agli enti territoriali e pubblici e alle infrastrutture, come previsto, tra l'altro, dall'articolo 5 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal proprio Statuto;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e dell'articolo 3, comma 1, lettera g) del proprio Statuto, CDP può anche fornire servizi di assistenza e consulenza in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;

- VISTO** l'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. "Legge di stabilità 2016"), che ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3, del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015;
- PRESO ATTO** che CDP svolge attività di supporto e assistenza nell'ambito del PNRR in favore di diverse pubbliche amministrazioni, sulla base di quanto previsto dall'Accordo Quadro e di convenzioni sottoscritte ai sensi del sopra richiamato articolo 10, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121;
- RILEVATO** che CDP detiene il 100% del capitale sociale di Fintecna ed esercita nei confronti della stessa il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma primo, n. 1, del codice civile, nonché la direzione e il coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile;
- VISTO** l'articolo 5 dello statuto di Fintecna, secondo il quale la stessa può svolgere attività di servizio e assistenza, anche tecnica, a favore delle Pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'attività affidata alla medesima in forza di specifiche disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, disponendo dell'esperienza necessaria e della capacità professionale adeguata allo svolgimento di attività di supporto tecnico-specialistico alla Pubblica Amministrazione maturata in diverse pregresse occasioni;
- PRESO ATTO** che Fintecna, in qualità di Polo dei servizi immobiliari e dei processi liquidatori del Gruppo CDP, è stata impegnata a sostegno delle strutture commissariali straordinarie nell'ambito di interventi di sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali, in particolare:
- a. in relazione al terremoto dell'Emilia-Romagna del 2012, ha effettuato tutte le attività necessarie a garantire la realizzazione di interventi infrastrutturali ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna per un rapido ripristino della operatività degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture, sino al 31 dicembre 2021;
 - b. in relazione al sisma delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo del 2016, ha prestato attività di supporto tecnico, sino al 31 dicembre 2018;
 - c. ha realizzato e sviluppato la piattaforma "Gestione Digitale Sisma Centro Italia 2016 - GE.DI.SI.", utilizzata per consentire il coordinamento ed il monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intero processo di ricostruzione dei territori interessati in modo organico e immediato;
- CONSIDERATO** che Fintecna rappresenta, più in generale, un centro di competenze integrate per la gestione delle attività di assistenza e supporto tecnico-operativo e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie riferiti agli interventi pubblici previsti dal PNRR;
- CONSIDERATO** inoltre, che, nell'ambito dell'Accordo Quadro, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, CDP e, per il tramite di questa, Fintecna forniscono assistenza e supporto tecnico-operativo al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 2 Componente 4 - Titolo sub-investimento 2.1.b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico";

CONSIDERATO che CDP e Fintecna appaiono, dunque, i soggetti più idonei per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione delle attività tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nelle ordinanze del Commissario straordinario n. 8, 12, 13, 15, 16, 17, 24 e anche quelle di prossima emanazione, poiché dispongono di competenze di elevato profilo in materia;

CONSIDERATO che CDP e Fintecna, in attuazione del presente atto, si impegnano ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

PRESO ATTO che CDP e Fintecna, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, hanno espresso la disponibilità a svolgere attività di supporto tecnico-operativo per l'attuazione ed il monitoraggio degli interventi di cui alla richiamata linea di investimento M2C4-2.1.a;

RILEVATO che nelle more della sottoscrizione della Convenzione, le Parti hanno avviato le attività di collaborazione, a decorrere dal 20 giugno 2024.

CONSIDERATO che il Commissario straordinario con determinazione n. PCM AKW67R5 DE12024 0000147 in data 17 luglio 2024 ha individuato le suindicate Società quali soggetti idonei a prestare supporto nella gestione degli interventi di cui alla normativa in premessa, avendone valutato le strutture organizzative societarie, la congruità delle offerte economiche, le competenze professionali, le specifiche esperienze acquisite nella gestione di attività analoghe, i relativi risultati conseguiti in termini di efficienza, economicità e qualità dei servizi resi;

ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito la “**Convenzione**”).
2. La Convenzione richiama e fa propri i seguenti allegati:
 - **Allegato A**: Allegato recante le modalità di calcolo del rimborso costi;
 - **Allegato B**: Piano delle Attività.

Articolo 2

(Finalità e oggetto della Convenzione)

1. Costituisce oggetto della presente Convenzione lo svolgimento da parte di CDP e di Fintecna - ognuna per quanto di rispettiva competenza - in favore del Commissario straordinario, delle attività di assistenza e supporto tecnico-operativo meglio descritte nell'Allegato B (**Allegato B – “Piano delle Attività”**), nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 3, dietro versamento del rimborso spese di cui all'articolo 4.
2. L'assistenza ed il supporto tecnico-operativo oggetto della presente Convenzione sono finalizzati all'attuazione e al monitoraggio degli interventi di cui alla richiamata linea di investimento M2C4-2.1.a “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche”, e includono anche l'assistenza tecnico-operativa ai soggetti attuatori individuati dal Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto nel Piano delle Attività e dall'articolo 3.5.

3. L'oggetto della presente Convenzione è limitato a quanto indicato nei commi che precedono. È pertanto espressamente esclusa qualsiasi altra tipologia di rapporto, come ad esempio qualsiasi rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra il Commissario straordinario, da un lato, e CDP e Fintecna, dall'altro, sicché, come meglio disciplinato all'articolo 8, i rapporti tra tali soggetti sono e rimarranno - anche nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione - tra loro indipendenti.

Articolo 3

(Descrizione delle attività, modalità di svolgimento e cronoprogramma)

1. Nell'ambito dell'incarico affidato con la presente Convenzione:
 - a) CDP si impegna ad eseguire le attività di assistenza e supporto tecnico-operativo descritte nella sezione 1 del Piano delle Attività di cui all'Allegato B;
 - b) Fintecna si impegna ad eseguire le attività di assistenza e supporto tecnico-operativo descritte nella sezione 2 del Piano delle Attività di cui all'Allegato B.
2. L'assistenza ed il supporto tecnico-operativo di cui sopra, che possono esplicitarsi anche attraverso il ricorso a Consulenti come disciplinato dal successivo articolo 6, devono intendersi tassativamente limitati alle linee di attività indicate e meglio descritte nel Piano delle Attività e, per l'effetto, dovranno ritenersi escluse dalla presente Convenzione qualsivoglia attività non espressamente menzionata nell'Allegato B.
3. All'interno del Piano delle Attività sono definiti, in particolare:
 - a) le attività di assistenza e supporto tecnico-operativo che saranno prestate, rispettivamente, da CDP e da Fintecna (le "Attività");
 - b) il cronoprogramma delle Attività stesse;
 - c) il gruppo di lavoro e la stima delle risorse necessarie,
 - d) i referenti per la gestione in fase di esecuzione.Le Parti concordano di incontrarsi, su base mensile, per valutare lo stato di avanzamento delle attività ed eventualmente aggiornare il dettaglio del cronoprogramma concordato.
4. Per l'ottimale svolgimento delle Attività di propria competenza, in considerazione del contesto di emergenza e di eccezionalità delle Attività richieste, in ragione della loro peculiare natura e complessità, nonché del limitato arco temporale entro il quale dovranno essere espletate, Fintecna, dandone comunicazione preventiva al Commissario straordinario, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi, da essa individuati e in possesso delle necessarie esperienze e qualificazioni professionali, con oneri ricompresi nei limiti del corrispettivo di cui al successivo articolo 4.
5. Relativamente alle attività di assistenza e supporto tecnico-operativo da prestarsi ai soggetti attuatori ai sensi di quanto previsto dalla sezione 2, linea di Attività 3, dell'Allegato B, il Commissario straordinario comunicherà a Fintecna l'elenco degli stessi e disporrà, con specifica comunicazione di servizio, l'attuazione delle relative Attività.

Articolo 4

(Rimborso spese, fatturazione e pagamento)

1. Il Commissario straordinario corrisponderà, per quanto di propria spettanza, a CDP e a Fintecna il rimborso spese dei costi effettivamente sostenuti da ognuna di esse (ivi inclusi, se del caso, i costi dei Consulenti, anche legali, ai sensi dell'articolo 6), nei limiti dell'importo massimo determinato nell'Allegato B, in considerazione delle specifiche attività di supporto tecnico-operativo rese dalle Società, secondo le modalità di calcolo indicate nell'Allegato A, in

conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro e, in ogni caso, in conformità alla normativa applicabile. Le Parti si danno atto che i costi indicati nell'Allegato A saranno aggiornati da CDP e da Fintecna, con uno specifico e successivo atto, con i nuovi dati necessari ad aggiornare gli importi di riferimento, anche in conseguenza di (i) eventuale modifica o integrazione dell'Accordo Quadro o (ii) stipula di un nuovo accordo fra il MEF e CDP, che sostituisca quello vigente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

2. Ai fini del rimborso delle spese, calcolate con le modalità di cui sopra, CDP e Fintecna procederanno, ognuna per quanto di propria competenza, a sottoporre al Commissario straordinario la rendicontazione delle attività svolte con evidenza dei relativi costi, con cadenza semestrale. Saranno oggetto di rendicontazione anche le attività di cui in premessa, svolte da CDP e da Fintecna nelle more della sottoscrizione della presente Convenzione.
3. Resta inteso che CDP e Fintecna invieranno al Commissario straordinario la rendicontazione delle attività svolte, gli eventuali chiarimenti richiesti ai sensi del successivo comma 4 e la fatturazione di cui al comma 5 del presente articolo in piena autonomia l'una dall'altra e ciascuna in relazione alle Attività che, sulla base della ripartizione contenuta nel Piano delle Attività, risultano di propria specifica competenza.
4. Il Commissario straordinario provvederà all'esame delle rendicontazioni prodotte da CDP e da Fintecna ed alla relativa approvazione entro il termine di sessanta giorni solari dalla ricezione di ciascuna rendicontazione, dandone tempestiva informazione alle Società. In caso di osservazioni sulla rendicontazione, l'anzidetto termine di sessanta giorni solari sarà sospeso nei confronti della sola CDP, per il caso in cui le osservazioni siano formulate sulla rendicontazione prodotta da CDP stessa, ovvero nei confronti della sola Fintecna, per il caso in cui le osservazioni siano formulate sulla rendicontazione prodotta da Fintecna stessa, per il tempo strettamente necessario sino al ricevimento degli elementi di chiarimento rispetto alle osservazioni medesime. In caso di mancato riscontro, la rendicontazione si intenderà approvata decorsi sessanta giorni solari senza che il Commissario abbia fornito riscontro.
5. Il Commissario straordinario provvederà al rimborso delle spese oggetto di rendicontazione entro trenta giorni dall'approvazione della medesima/di ciascuna rendicontazione, dietro presentazione della fatturazione che ciascuna Società - ognuna per quanto di propria competenza - emetterà una volta approvata la rendicontazione ai sensi del comma 4 che precede, mediante:
 - a) con riferimento a CDP: bonifico sul conto corrente avente IBAN n. IT97B0100003245350200029814;
 - b) con riferimento a Fintecna: bonifico sul conto corrente avente IBAN n. IT17F0306905020001149240387.
6. Le somme dovute, rispettivamente, a CDP e a Fintecna ai sensi del presente articolo saranno corrisposte dal Commissario straordinario dietro presentazione di fatturazioni elettroniche, redatte in conformità alla normativa fiscale vigente, in *Split Payment* ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.ii., intestate al Commissario straordinario.
7. L'importo complessivo dei rimborsi spese in favore delle Società per le attività realizzate in attuazione della presente Convenzione non potrà superare il valore massimo di € 598.937,04 (euro cinquecentonovantottomilanovecentotrentasette/04), IVA inclusa, ove dovuta, così suddiviso:
 - a) l'importo massimo complessivo in favore di CDP è pari a € 256.925,90 (euroduecentocinquantaseimilanovecentoventicinque/90), IVA inclusa ove dovuta;
 - b) l'importo massimo complessivo in favore di Fintecna è pari a € 342.011,14 (euro trecentoquarantaduemilaeundici/14), IVA inclusa ove dovuta. Nel momento in cui sarà

rendicontato un importo complessivo pari al predetto importo massimo, ciascuna Società potrà interrompere le rispettive attività, salvo diverso accordo scritto delle Parti.

8. La copertura finanziaria degli importi specificati nei commi precedenti comprende tutti i costi diretti e indiretti (compresa l'IVA eventualmente non detratta da CDP e Fintecna sui servizi acquisiti) sostenuti dalle Società per le attività previste dalla presente Convenzione, con oneri a carico delle risorse rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. La relativa IVA sarà versata dal Commissario straordinario direttamente all'Erario dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 5

(Materiale operativo. Collaborazione del Commissario straordinario)

1. Ai fini della prestazione delle attività di cui all'articolo 3, CDP e Fintecna potranno richiedere tutto il materiale, le informazioni e i documenti necessari al Commissario straordinario, che sarà tenuto a fornirli nel termine di quindici giorni dal ricevimento di ciascuna richiesta.
2. Il Commissario straordinario è il pieno ed esclusivo responsabile del contenuto dei documenti da esso forniti in esecuzione della presente Convenzione.
3. CDP e Fintecna si riservano di inserire specifici messaggi informativi (c.d. *disclaimer*) nella documentazione prodotta in esecuzione della presente Convenzione, al fine di fornire i necessari chiarimenti sulla provenienza e sull'imputabilità dei dati e delle informazioni fornite.
4. Il Commissario straordinario è tenuto a collaborare attivamente con le Società per il buon esito delle attività e per il rispetto del relativo cronoprogramma, svolgendo, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:
 - a) provvedere tempestivamente e autonomamente alle attività di propria competenza, adottando tutte le necessarie determinazioni formali, nel rispetto, ove previste, delle scadenze concordate con CDP e con Fintecna;
 - b) partecipazione ai tavoli di lavoro e alle riunioni pianificate;
 - c) fornire a CDP e a Fintecna, su richiesta di queste ultime, eventuali chiarimenti e istruzioni ai fini del corretto svolgimento delle prestazioni.
5. Le Parti convengono espressamente che la consegna del materiale, delle informazioni o dei documenti di cui al comma 1, e la collaborazione del Commissario straordinario ai sensi del comma 4, costituiscono elemento essenziale per il corretto svolgimento delle attività da parte di CDP e di Fintecna. Pertanto, in caso di mancata o tardiva consegna del materiale, delle informazioni o dei documenti necessari di cui al comma 1, ovvero di mancata, insufficiente o incompleta collaborazione ai sensi del comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7.7, nessun inadempimento potrà essere opposto a CDP o a Fintecna per la mancata o incompleta implementazione delle Attività e, conseguentemente, potrà trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 7.8.

Articolo 6

(Consulenti)

1. Per lo svolgimento delle attività indicate al precedente articolo 3, CDP e Fintecna – in via autonoma l'una dall'altra - possono avvalersi di consulenti (i “**Consulenti**”), individuati nel rispetto della normativa applicabile.

2. Le Parti convengono che:
 - a) le prestazioni dei Consulenti saranno svolte unicamente a favore, a seconda della Società che ha conferito l'incarico, di CDP o di Fintecna;
 - b) i Consulenti potranno rivolgersi esclusivamente al proprio committente e, pertanto, a seconda dei casi, a CDP o a Fintecna, e nulla avranno a che pretendere nei confronti del Commissario straordinario;
 - c) CDP e Fintecna potranno mettere gli elaborati redatti dai Consulenti a disposizione anche del Commissario straordinario, sempre nel rispetto della normativa applicabile e secondo quanto espressamente previsto nei contratti di consulenza tra le Società ed i rispettivi Consulenti.

Articolo 7

(Durata, Risoluzione e recesso)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di relativa sottoscrizione ed avrà termine in data 31 dicembre 2024, giorno di scadenza del mandato commissariale, per come previsto dall'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100. Al termine della Convenzione, CDP e Fintecna interromperanno lo svolgimento delle attività, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7.10.
2. La durata di cui al comma 1 è prorogabile di comune accordo fra le Parti previa emanazione di pertinenti provvedimenti normativi correlati all'estensione temporale dell'incarico del Commissario straordinario.
3. L'efficacia del presente atto è subordinata all'acquisizione del visto da parte della Corte dei conti, qualora sottoposto – su iniziativa del Commissario straordinario - al controllo preventivo di legittimità dell'organo di controllo.
4. Fermo quanto previsto all'articolo 8, in caso d'inadempimento di una delle Parti ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, la presente Convenzione si intenderà risolta, in tutto o in parte, a seconda del caso, ex articolo 1454 c.c. se la Parte adempiente dichiarerà a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Parte inadempiente che intende avvalersi della presente clausola risolutiva, salvo che la Parte inadempiente provveda a sanare la propria inadempienza entro massimo quindici giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione o altro termine ragionevole in relazione all'inadempienza rilevata, restando inteso che le obbligazioni assunte dalle Società ai sensi della presente Convenzione sono assunte senza alcun vincolo di solidarietà e, per l'effetto, l'inadempimento da parte della sola CDP ovvero della sola Fintecna, a seconda del caso, di alcuna delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle obbligazioni assunte dal Commissario straordinario nei confronti di Fintecna ovvero di CDP, a seconda del caso, né costituirà causa di risoluzione della presente Convenzione se non nei confronti della sola CDP ovvero della sola Fintecna, a seconda del caso.
5. La rinuncia di una Parte al diritto di risoluzione, a fronte di uno o più inadempimenti dell'altra Parte relativi alla presente Convenzione, non costituisce rinuncia al diritto al risarcimento dei danni derivanti da tale inadempienza e/o al diritto di risolvere la Convenzione per ogni altra inadempienza.
6. La presente Convenzione potrà altresì essere risolta, in tutto o in parte, a seconda del caso, ai sensi delle norme previste dal codice civile, qualora una delle Parti si trovi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni poste a proprio carico, restando inteso che l'ipotesi di impossibilità di adempiere in capo alla sola CDP ovvero alla sola Fintecna, a seconda del caso, non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle obbligazioni assunte dal Commissario straordinario nei confronti di Fintecna ovvero di CDP, a seconda del caso, né costituirà causa di risoluzione

della presente Convenzione se non nei confronti della sola CDP ovvero della sola Fintecna, a seconda del caso.

7. Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione, in tutto ovvero in parte, a seconda del caso, in qualsiasi momento e previo preavviso scritto di trenta giorni lavorativi da comunicarsi a mezzo PEC, restando inteso che l'esercizio del recesso da parte della sola di CDP ovvero da parte della sola Fintecna, a seconda del caso, non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle obbligazioni assunte dal Commissario Straordinario nei confronti di Fintecna ovvero di CDP, a seconda del caso, né costituirà causa di inefficacia della presente Convenzione se non nei confronti della sola CDP ovvero della sola Fintecna, a seconda del caso.
8. Nelle ipotesi di cui al precedente comma e, comunque, in tutte le ipotesi di cessazione anticipata della Convenzione per cause non imputabili a CDP, quest'ultima avrà diritto al rimborso delle spese, ai sensi dell'articolo 4, in relazione a quanto eseguito. Allo stesso modo, nelle ipotesi di cui al precedente comma e, comunque, in tutte le ipotesi di cessazione anticipata della Convenzione per cause non imputabili a Fintecna, quest'ultima avrà diritto al rimborso delle spese, ai sensi dell'articolo 4, in relazione a quanto eseguito.
9. Restano in ogni caso fermi i diritti e la facoltà di ciascuna Parte di avvalersi di qualsiasi rimedio o azione prevista dalla legge a tutela dei propri diritti o interessi in relazione alla presente Convenzione.
10. In caso di cessazione per qualunque causa della presente Convenzione, le Parti si impegnano a concordare, in buona fede, modalità operative di interruzione delle attività condivise e non lesive dei reciproci interessi.

Articolo 8

(Effetti tra le Parti)

1. CDP e Fintecna prestano attività di mera assistenza e mero supporto tecnico-operativo e assolvono ai rispettivi compiti loro attribuiti in base all'Allegato B con la dovuta diligenza professionale. Le Società eseguono le prestazioni a ciascuna di esse affidate in piena autonomia fiscale, gestionale ed operativa ed assumono - ognuna in relazione alle Attività di propria competenza - unicamente obbligazioni di mezzi e nessun obbligo di risultato. Il Commissario straordinario assumerà le proprie decisioni sulla base di autonome valutazioni in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità.
2. In nessun caso, gli effetti derivanti dalle decisioni e dalle iniziative assunte dal Commissario straordinario (quali, a titolo esemplificativo, scelte effettuate in relazione all'attività istruttoria, ai procedimenti autorizzativi e approvativi, nonché alle procedure di affidamento) potranno essere imputati a CDP o a Fintecna, ai loro amministratori, dipendenti e Consulenti e, di conseguenza, in capo ai medesimi non potrà sorgere alcuna responsabilità per le attività poste in essere dal Commissario straordinario medesimo.
3. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge e i casi di dolo e colpa grave, CDP e Fintecna, nonché i loro rispettivi amministratori, dipendenti e Consulenti, non potranno essere ritenuti responsabili né nei confronti del Commissario straordinario né in relazione a qualunque reclamo, azione, pretesa presentata o avanzata da terzi in connessione alla presente Convenzione per (i) danni indiretti di qualsiasi tipo, ivi inclusi i costi o i danni derivanti dall'esecuzione, interruzione o risoluzione della presente Convenzione o delle trattative per la definizione della Convenzione e/o degli accordi collegati e connessi, e (ii) qualsiasi perdita, danno o responsabilità (di natura contrattuale o extracontrattuale) in qualsiasi modo derivante o connessa all'attuazione, esecuzione o alla risoluzione della presente Convenzione. Le Società, inoltre, avranno diritto ad

essere ritorsate di ogni costo, spesa (inclusi i costi eventualmente sostenuti per agire o resistere in giudizio), perdita, passività od onere, anche di natura reputazionale, che dovesse derivare dalle iniziative di terzi.

4. Il Commissario straordinario è pieno ed esclusivo responsabile:
 - a) delle attività e dei compiti ad esso spettanti;
 - b) del rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile (ivi inclusa la normativa afferente agli aiuti di Stato), in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi e il recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.
5. Il Commissario straordinario, di concerto con CDP e Fintecna, valuterà l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione. Si verifica un conflitto di interessi nel caso in cui risulti compromesso l'esercizio imparziale e oggettivo da parte delle funzioni che concorrono allo svolgimento di tali attività.
6. Quanto precede vale anche con riferimento ad eventuali potenziali conflitti di interesse che possono derivare dallo svolgimento di ulteriori attività eventualmente prestate da CDP e da Fintecna. In particolare, con specifico riferimento all'attività di supporto tecnico-operativo prestata da CDP ai sensi della presente Convenzione, si precisa che: (i) non preclude di per sé la possibilità per CDP di valutare eventuali richieste di finanziamento da parte del Commissario straordinario o, più in generale, di qualsivoglia servizio o attività prestatati da CDP; (ii) né determina alcun impegno in capo a CDP alla concessione di finanziamenti o di qualsivoglia servizio o attività prestatati in favore del Commissario straordinario, rimanendo ogni considerazione in merito subordinata:
 - a. al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti di CDP e del Commissario straordinario, anche alla luce della normativa applicabile e delle circolari CDP tempo per tempo vigenti, nonché dei regolamenti e policy interni adottati da ciascuna di esse;
 - b. all'eventuale negoziazione e stipula di appositi accordi o contratti, da concludersi separatamente tra CDP e il Commissario straordinario.
7. Le Parti si impegnano a garantire uno scambio informativo tempestivo qualora, durante lo svolgimento delle Attività, sorgano eventuali conflitti di interesse, comunicando le misure adottate per risolvere tali conflitti o, in caso di impossibilità, valutando di astenersi rispettivamente dal prestare e dal richiedere di prestare le attività (o talune di esse), anche nel rispetto di quanto previsto dalle policy e procedure interne di ciascuna delle Parti coinvolte.
8. Le Parti potranno concordare, ove ritenuto opportuno allo scopo di conseguire le finalità di cui alla presente Convenzione, la creazione di gruppi di lavoro specializzati e/o task force congiunte.
9. Le Parti si impegnano, inoltre, a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, la Convenzione o le singole obbligazioni o i singoli diritti da essa derivanti.

Articolo 9

(Riservatezza e pubblicità)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi i dati, le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nella presente Convenzione, che devono intendersi dunque riservati, fatta eccezione per i seguenti casi:

- i. divulgazione a favore di dipendenti, amministratori, sindaci di CDP e di Fintecna nonché eventuali rispettivi Consulenti e dei soci di CDP, limitatamente al personale strettamente necessario e coinvolto nell'attuazione della presente Convenzione. Le Società si obbligano ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali dati, informazioni e/o documenti;
 - ii. reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione;
 - iii. qualora la divulgazione degli stessi sia dovuta o richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare, amministrativa, giudiziaria, di vigilanza, o di qualsiasi natura, e/o organi di controllo (interni ed esterni) o nel caso sia prevista ai sensi di leggi o regolamenti applicabili.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, le Parti potranno pubblicizzare la sottoscrizione della presente Convenzione e le attività effettuate in attuazione della stessa, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente per iscritto i relativi contenuti, ovvero all'interno di atti, provvedimenti o documenti indirizzati o comunque accessibili a terzi, solo a condizione che ne siano concordati preventivamente i contenuti. In particolare, i loghi della Società e del Commissario straordinario potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi tra le Parti, nell'ambito della collaborazione oggetto della presente Convenzione, mentre l'utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alla presente Convenzione, richiederà il consenso della Parte interessata. Gli allegati A e B alla presente Convenzione ed i relativi contenuti non potranno in ogni caso essere oggetto di pubblicazione, divulgazione o ostensione alcuna.

Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione della presente Convenzione, tratteranno i dati personali raccolti in qualità di autonomi Titolari del trattamento. Le Parti tratteranno i dati personali eventualmente raccolti nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione della presente Convenzione, ciascuna Parte per quanto di propria competenza, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, nonché degli applicabili provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e più in generale della normativa sulla *privacy pro tempore* vigente. Le Parti, inoltre, prendono atto e consentono, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali eventualmente raccolti possano essere oggetto di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalle Autorità di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

Articolo 11

(Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy di Gruppo Anticorruzione)

1. CDP dichiara di essersi dotata di: i) un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello 231") ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ii) un Codice Etico di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle Società sottoposte a direzione e coordinamento (di seguito anche "Codice Etico"), parte integrante del Modello 231, e iii) una *Policy* di Gruppo Anticorruzione, consultabili sul proprio sito internet, www.cdp.it, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione della presente Convenzione.

2. Fintecna dichiara di essersi dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di aver recepito i) il Codice Etico e ii) la *Policy* di Gruppo Anticorruzione, consultabili sul sito aziendale alla pagina: <http://www.fintecna.it/doc/M.O.G..pdf>, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione della presente Convenzione.
3. Il Commissario straordinario dichiara di aver preso visione dei suddetti documenti e di conoscerne e rispettarne integralmente il contenuto e si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare le figure apicali, i dipendenti e collaboratori esterni di CDP e di Fintecna a violare i principi specificati nei medesimi documenti.
4. Il Commissario straordinario dichiara di conformarsi ai principi e alle regole di condotta contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati, adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e che i propri dipendenti, nell'attuare la presente Convenzione, si conformano ai principi dettati nel Codice Etico del ministero di appartenenza adottato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
5. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dal presente atto.
6. Il Commissario straordinario dichiara, inoltre, che non sussistono a proprio carico procedimenti e/o condanne passate in giudicato per violazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
7. Il Commissario straordinario si impegna a comunicare ogni eventuale nuovo procedimento e/o eventuale nuova condanna passata in giudicato per violazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
8. CDP e Fintecna dichiarano, ognuna per quanto di propria competenza che non sussistono a proprio carico procedimenti per reati presupposto della responsabilità di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o per fattispecie di reato analoghe a quelle previste dal suddetto decreto legislativo pendenti a proprio carico e/o di condanne passate in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, né di essere sottoposta – allo stato – a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
9. CDP e Fintecna si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza a comunicare ogni eventuale nuovo procedimento e/o eventuale nuova condanna passata in giudicato riportata ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale e/o nuova misura cautelare prevista dal dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
10. Le Parti convengono che l'inosservanza per quanto direttamente applicabili da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative, accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione e, conseguentemente, legittimerà l'altra Parte a risolvere la stessa con effetto immediato, comunicando a mezzo PEC, nel rispetto dell'articolo 14, di volersi avvalere della presente clausola ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile.

Articolo 12

(Disposizioni di carattere generale)

1. La presente Convenzione costituisce l'intero accordo raggiunto tra le Parti in relazione all'oggetto della Convenzione medesima ed è conforme rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro.
2. Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti;
3. La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, non potrà essere in alcun caso considerata quale modifica o rinuncia a detti diritti o, più in generale, all'applicazione di quanto previsto nella presente Convenzione, o acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti.
4. Nessuna rinuncia a qualsiasi diritto e nessuna dichiarazione proveniente dalle Parti sarà considerata valida ed efficace qualora non sia stata formulata per iscritto e sottoscritta dalla Parte interessata. Le deroghe e rinunce eventualmente concesse dalle Parti in relazione ad uno specifico inadempimento alla presente Convenzione non sono di per sé applicabili anche ad eventuali inadempimenti successivi di natura uguale o analoga.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola, non fa riferimento a condizioni generali di contratto e non è stata conclusa mediante moduli o formulari. Pertanto, in relazione ad essa non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
6. Le Parti si obbligano a fare in modo che, per tutta la durata della Convenzione, le rispettive strutture operative procedano tempestivamente allo scambio di tutte le informazioni relative alla loro specifica attività, allo scopo di ottimizzare le iniziative complessive e, così, di garantire l'esecuzione della Convenzione.
7. Per quanto non previsto dalle clausole in essa contenute e dalle speciali disposizioni di legge applicabili al Commissario straordinario, l'esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili

Articolo 13

(Referenti ed elezione di domicilio)

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti individuano, nell'ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio e all'esecuzione delle attività (i "Referenti"):
 - a. per CDP: Dott.ssa Mariaelena Perretti (e-mail: mariaelena.perretti@cdp.it PEC: cdpspa@pec.cdp.it);
 - b. per Fintecna: Ing. Armando Fabio Cammarata (e-mail: armando.cammarata@fintecna.it PEC: fintecna02@pec.fintecna.it);
 - c. per il Commissario straordinario il Colonnello Federico Collina (e-mail: cu.ricpubblica@commissarioricostruzione.it PEC: commissarioricostruzione@pec.governo.it) e il Tenente Colonnello Ciro Urselli (e-mail: cu.fondipnrr@commissarioricostruzione.it PEC: commissarioricostruzione@pec.governo.it).
2. Ai fini della presente Convenzione, le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
 - Commissario straordinario: via di Centocelle n. 301 B, Roma - commissarioricostruzione@pec.governo.it ;
 - CDP: via Goito n. 4, 00185 - cdpspa@pec.cdp.it;
 - Fintecna: via Alessandria n. 220, 00198 Roma - fintecna02@pec.fintecna.it.

3. Tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla Convenzione (i) saranno effettuate per iscritto, (ii) verranno considerate validamente effettuate se consegnate via PEC agli indirizzi indicati al precedente comma 2, e (iii) si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario. Le comunicazioni operative relative all'esecuzione delle Attività potranno, invece, essere effettuate anche agli indirizzi *e-mail* dei Referenti.
4. Ciascuna Parte potrà modificare i propri Referenti e i propri recapiti con comunicazione scritta e con preavviso di almeno quindici giorni all'altra Parte. Tale eventuale modifica non comporta la necessità di modificare la Convenzione.

Articolo 14

(Risoluzione delle controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione o, comunque, direttamente od indirettamente connessi, la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in corso non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
4. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 15

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Le Parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., CDP e Fintecna dichiarano che gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i:

con riferimento a CDP:

Codice IBAN IT97B0100003245350200029814

con riferimento a Fintecna:

Codice IBAN IT17F0306905020001149240387

CDP e Fintecna si impegnano altresì a comunicare tempestivamente qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 9 bis, della citata legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui alla 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 16

(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione della presente Convenzione e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
2. Le Parti si danno, altresì, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
3. In particolare, i loghi della Società e del Commissario straordinario potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell'ambito della collaborazione oggetto della presente Convenzione, mentre l'utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alla presente Convenzione, richiederà il consenso della Parte interessata.
4. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere inviata all'indirizzo dei referenti di cui all'articolo 14 della presente Convenzione ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

Articolo 17

(Registrazione e revisione)

1. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. La presente Convenzione è inviata agli organi di controllo per gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente.
3. La Convenzione potrà formare oggetto di concordate modifiche o integrazioni, anche per esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni normative che comportino una modifica delle attuali previsioni nel rispetto delle forme previste dallo Statuto sociale delle Società.
4. Le eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere inviate agli organi di controllo.

Articolo 18

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

ALLEGATI:

Allegato A: Allegato recante le modalità di calcolo del rimborso costi;

Allegato B: Piano delle Attività.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE**
(Generale di Corpo d'Armata
Francesco Paolo Figliuolo)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO

In Data/On Date:
mercoledì 17 luglio 2024 18:25:30

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
(L'Amministratore Delegato
Dario Scannapieco)

Firmato digitalmente da: Dario
Scannapieco
Data: 07/08/2024 10:34:08

FINTECNA S.P.A.
(L'Amministratore Delegato
Antonino Turicchi)



Firmato da
ANTONINO TURICCHI
Data: 01/08/2024
16:42:54 CEST